F.A.Q.	RISPOSTA
Chi è l'Ente Forestale?	E' l'Ente territoriale competente. Nel nostro caso l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia che è competente per i territori dei comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa.
Dove trovo le definizioni necessarie per interpretare il regolamento forestale?	Nell'articolo 2 del Regolamento Forestale e nell'articolo 3 del d.lgs. n. 34 del 2018. Ulteriori definizioni possono fare riferimento alla normativa regionale e nazionale di riferimento o in uso nell'ambito delle scienze forestali, agrarie e agronomiche.
Per effettuare tagli boschivi cosa devo fare?	 In funzione del tipo di intervento: essere in possesso di una AUTORIZZAZIONE rilasciata dall'Ente Forestale oppure avere presentato, da almeno trenta giorni, una COMUNICAZIONE a cui non sono seguite interruzioni dei termini da parte dell'Ente Forestale oppure avere presentato una COMUNICAZIONE corredata di dichiarazioni o asseverazioni da parte di un tecnico forestale o equiparato essere nelle condizioni di esenzione elencate nell'articolo 6 del regolamento e riportate di seguito
Chi può tagliare un bosco?	 Le imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali. Gli imprenditori agricoli, per utilizzazioni anche di tipo commerciale, su terreni boscati in gestione alla propria azienda. Nel solo caso di autoconsumo (*): la proprietà o il possessore gli aventi diritto di legnatico negli usi civici e nelle proprietà collettive (*) fino ad un massimo di 25 tonnellate annue o fino ad una superficie di 0,5 ettari per richiedente, fermo restando comunque il limite massimo di 25 tonnellate.
Quando si può tagliare senza AUTORIZZAZIONE o COMUNICAZIONE?	 Quando si realizzano interventi effettuati in esecuzione di ordinanze contenenti i riferimenti alle tipologie di intervento e alle modalità di realizzazione dei lavori; Nel caso di tagli di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardanti una superficie massima di 1.500 metri quadri all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici; Nel caso in cui si vogliano tagliare delle siepi o dei boschetti a condizione che vengano applicate le modalità indicate all'articolo 51 del regolamento; Nel caso si realizzino interventi di contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal Codice Civile; Nel caso si realizzino interventi di manutenzione nelle aree di pertinenza delle reti tecnologiche al servizio di funzioni pubbliche, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti, funivie e impianti similari; Nel caso di interventi agronomici previsti nella coltivazione dei castagneti da frutto e per la conservazione in bosco di esemplari di castagno da frutto; Nel caso di interventi di manutenzione per la "selvicoltura ad albero", una volta che le matricine da valorizzare siano state individuate dall'autorizzazione;

	 Nel caso di interventi di manutenzione dei sistemi agroforestali in attuazione dell'autorizzazione quinquennale; Nel caso di taglio e asportazione di piante secche e di sporadici alberi stroncati da eventi calamitosi nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 14.
Chi può presentare le domande di taglio?	 Le imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali o le aziende agricole per il taglio di legname ad uso commerciale. I proprietari, i possessori, gli utilisti per utilizzazioni di autoconsumo (ad es. legna da ardere ad uso personale) o per lavori di piccola manutenzione. Gli Enti/Amministrazioni gestori di beni forestali di proprietà pubblica, i legali rappresentanti di Consorzi forestali, Usi civici e Proprietà collettive.
	In generale, nel caso si effettuino tagli su superfici non di proprietà, è opportuno allegare l'assenso del proprietario o un documento contrattuale che ne indichi il possesso anche se temporaneo.
Come si presentano le domande di taglio (autorizzazioni e comunicazioni)?	Le istanze di taglio vengono presentate tramite sistema informatizzato regionale all'indirizzo: https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF
	Le pratiche possono essere inserite nel sistema telematico direttamente dai richiedenti oppure tramite soggetti intermediari abilitati.
Che validità hanno le AUTORIZZAZIONI e le COMUNICAZIONI?	 Le autorizzazioni hanno una validità di due anni dalla data del loro rilascio. Le comunicazioni hanno durata di due anni dalla data di presentazione.
Quando si possono effettuare i tagli selvicolturali?	 Nei boschi di alto fusto sono di norma consentiti in qualsiasi stagione dell'anno i tagli di rinnovazione, i diradamenti, gli sfolli e le ripuliture. Nei boschi cedui semplici, composti e trattati a sterzo sono consentiti: i tagli selvicolturali per la conversione dei boschi cedui in alto fusto in qualsiasi stagione dell'anno, i tagli di utilizzazione dal 15 settembre al 15 maggio nei boschi cedui di faggio e misti con prevalenza di faggio, i tagli di utilizzazione dal 01 ottobre al 30 aprile nei boschi cedui di altre latifoglie. Nei casi di manutenzioni di reti e infrastrutture tecnologiche di servizi con funzione pubblica sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno.
Quanto tempo ho per rimuovere il legname dal bosco?	Entro il 15 luglio successivo alla fine delle operazioni di taglio il legname deve essere spostato dal punto di caduta e almeno concentrato in imposti temporanei; entro la scadenza della autorizzazione/comunicazione dovrà comunque essere trasportato all'esterno del bosco lungo le piste e la viabilità esistente. Per i tagli delle fustaie, per le conversioni all'alto fusto e per i tagli liberamente eseguibili e per quelli di autoconsumo effettuati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, lo sgombero dal punto di caduta ed il primo concentramento possono essere completati entro 90 giorni dall'ultimazione del taglio.
Quale superficie forestale posso al massimo sottoporre contemporaneamente al taglio?	 8 ettari per i cedui semplici, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni; 2 ettari per le fustaie trattate a taglio raso, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 5 anni.
	I limiti massimi di cui sopra non possono essere superati. Per i tagli di

estensione maggiore occorre che tra una tagliata e l'altra resti una fascia boscata continua non utilizzata da almeno 4 anni e di larghezza minima di 100 metri.

Nei boschi ad alto fusto presenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate dalle vigenti norme in materia di tutela del paesaggio è vietato il taglio a raso su superfici superiori a 5.000 metri quadri.

Quando è obbligatorio il cartello di cantiere?

Nel caso di tagli eseguiti da operatori professionali. Il cartello di cantiere va esposto per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco e deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile.

Per area di cantiere si intendono le aree in cui sono consentiti i lavori di taglio e del relativo esbosco.

<u>Sul sito, nella sezione modulistica, è presente un FAC SIMILE di cartello di cantiere.</u>

Come si trattano i boschi ad alto fusto?

Nelle fustaie il taglio raso e il taglio di sementazione possono essere effettuati al raggiungimento del turno minimo della specie. I turni minimi sono i seguenti:

- fustaie di faggio anni 90
- fustaie di querce anni 90
- fustaie miste di conifere e latifoglie anni 90
- fustaie di abeti anni 70
- fustaie di pini anni 70
- fustaie di carpini o frassini anni 70
- fustaie di castagno o ontani anni 60
- fustaie di douglasia anni 50
- fustaie di pioppo e salice o robini anni 15

Ad eccezione dei tagli a raso, sempre soggetti ad autorizzazione, i tagli volti alla rinnovazione delle fustaie sono:

- soggetti a comunicazione per superfici fino ad 1 ettaro;
- soggetti ad autorizzazione per superfici superiori ad 1 ettaro.

Come si diradano i boschi ad alto fusto?

Sono soggetti a COMUNICAZIONE i tagli di diradamento eseguiti in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino tra loro a una distanza inferiore ad 1 metro.

Tutti gli altri tipi di diradamento sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE.

Come si trattano i boschi cedui?

Ad esclusione dei tagli su superfici minime previste all'articolo 6 del regolamento forestale e quelli elencate all'articolo 19 relativamente ad ambienti con criticità ambientali, generalmente il taglio dei boschi cedui è soggetto a COMUNICAZIONE.

Il numero minimo di matricine da rilasciare al taglio è 80 per ettaro e, nel caso di cedui semplici, il massimo è 160. Le matricine devono generalmente essere rilasciate in maniera uniforme su tutta la superficie soggetta a taglio. Il 20% delle matricine rilasciate deve provenire dalle matricine rilasciate nel precedente taglio.

A gueste condizioni di carattere generale fanno eccezione:

- il castagno che prevede un numero minimo di matricine pari a 40
- la robinia, il salice, il pioppo e il nocciolo per i quali non è necessario rilasciare matricine ma, in caso di presenza di altre latifoglie, il rilascio di queste ultime in numero minimo di 40
- il ceduo composto che ne prevede almeno 160 suddivise in più

classi di età

- il ceduo a sterzo che ne prevede almeno 30
- i terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi e in altri casi come ad esempio quei terreni interessati da problemi di carattere fitosanitario ed idrogeologico dove, in taluni casi, potrebbe essere autorizzato il taglio anche senza rilascio di matricine.

In alternativa ad una distribuzione uniforme di singole matricine possono essere rilasciati gruppi di 3 o più matricine.

Quali piante conservare?

Una attenzione particolare alla flora regionale protetta e alle specie sporadiche.

Non vanno tagliati, a tutela della flora regionale protetta, il tasso, l'agrifoglio e il cerro-sughera.

Quando presenti nella superficie soggetta al taglio devono essere conservate alcune piante delle specie sporadiche indicate di seguito. Il numero minimo di piante o ceppaie da preservare ad ettaro è 5 per singola specie:

- Abies alba abete bianco (di popolazioni autoctone)
- Acer monspessulanum acero minore
- Acer opalus, Acer opulifolium acero opalo
- Acer platanoides acero riccio
- Alnus incana ontano bianco
- Betula pendula betulla
- Carpinus betulus carpino bianco
- Carpinus orientalis carpinella
- Cupressus sempervirens Cipresso comune
- Fraxinus excelsior frassino maggiore
- Fraxinus angustifolia frassino meridionale
- Laburnum alpinum maggiociondolo alpino
- Malus sp.pl. meli selvatici
- Picea abies abete rosso (di popolazioni autoctone)
- Pinus mugo pino mugo (di popolazioni autoctone)
- Pinus pinea Pino domestico
- Pinus sylvestris pino silvestre (di popolazioni autoctone)
- Prunus avium ciliegio
- Pyrus sp.pl. peri selvatici
- Quercus ilex leccio
- Quercus petraea rovere
- Quercus robur farnia
- Sorbus sp.pl. sorbi
- Tilia sp.pl. tigli
- Ulmus glabra olmo montano

Quando posso tagliare il bosco ceduo?

Nel caso di cedui semplici:

- per il faggio ad anni 30
- per le guerce, il carpino e i frassini ad anni 20
- per il castagno ad anni 10
- per l'ontano, la robinia, il salice e il pioppo ad anni 8

Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante.

Nel caso di cedui invecchiati e cioè quelle superfici forestali nelle quali i tagli non sono stati effettuati:

- per le querce da oltre 40 anni
- per tutte le altre specie da oltre 50 anni

oltre ai cedui a sterzo i cui polloni più vecchi hanno raggiunto i 60 anni di età, si concede la possibilità di mantenerli a ceduo tramite COMUNICAZIONE quando:

- la superficie di taglio è inferiore a mg. 5.000
- l'età prevalente è inferiore ad anni 70 e se ricorre uno dei seguenti tre casi:
 - si prosegue nel trattamento a ceduo a sterzo o a ceduo composto;
 - si effettua trasformazione da ceduo semplice a ceduo composto;
 - si ha la prevalenza di castagno.

Inoltre, i cedui invecchiati possono essere mantenuti a ceduo tramite AUTORIZZAZIONE quando l'età prevalente è inferiore a anni 70 per:

- la prosecuzione del trattamento (ceduo semplice, composto o a sterzo);
- la trasformazione dei cedui semplici invecchiati in cedui composti;
- la trasformazione in ceduo a sterzo dei cedui semplici o composti di faggio e leccio.

La richiesta di autorizzazione in questo caso deve contenere una relazione tecnico illustrativa sottoscritta da tecnico forestale abilitato e riportante:

- le età dei polloni;
- lo stato dei soprassuoli;
- l'esame delle condizioni edafiche e stazionali della superficie soggetta a taglio.

Tali informazioni devono porre in evidenza che non sono presenti criticità specifiche per la ripresa vegetativa delle ceppaie e che sussistono le condizioni di sostenibilità per l'utilizzazione della superficie per la quale si richiede l'autorizzazione.